



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE**

**Direzione regionale Programmazione, bilancio, risorse umane, cultura, agenda digitale**

**Servizio Provveditorato, gare e contratti**

**Sezione Gare**

**Oggetto: Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 finalizzata all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione architettonica dell'(ex) convento di sant'Antonio a Bettona (PG) – intervento di manutenzione straordinaria.**

**CUP I99D25000010001 - CIG BB08213C06**

**LETTERA DI INVITO**

## Spett.le Operatore economico

Codesto operatore economico, individuato con determinazione dirigenziale n. 1904 del 02.03.2026 del Dirigente del servizio Coordinamento PNRR e PNC e riqualificazione urbana, è invitato a prendere parte al confronto concorrenziale, mediante formulazione della propria migliore offerta secondo le modalità e alle condizioni tutte riportate nella presente lettera di invito. Ai sensi dell'art. 68, comma 19, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice) **l'operatore economico invitato individualmente può presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.**

### PREMESSE

Con determinazione dirigenziale n. 1904 del 02.03.2026 del Dirigente del servizio Coordinamento PNRR e PNC e riqualificazione urbana, questa Stazione appaltante ha disposto di affidare i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione architettonica dell'(ex) convento di sant'Antonio a Bettona (PG) – intervento di manutenzione straordinaria.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del Codice, da espletarsi in modalità telematica sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata "Portale Acquisti Umbria" raggiungibile all'indirizzo: [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_regioneumbria](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria), previa consultazione di quindici operatori economici individuati con le modalità indicate nella determinazione n. 1904/2026, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, scorporando i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice, trattandosi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presenta un interesse transfrontaliero certo, in considerazione del modesto valore, particolarmente distante dalla soglia comunitaria stessa, nonché dall'ubicazione dei lavori su un edificio sottoposto a tutela per interesse culturale ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e pertanto sottoposto ad interventi di manutenzione e restauro tipici dell'edilizia dei borghi umbri, qualora il **numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque**, si procederà **all'esclusione automatica delle offerte** che presentano una percentuale di ribasso **pari o superiore alla soglia di anomalia** individuata secondo il metodo A dell'allegato II.2 al Codice. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che la stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

Ove il **numero delle offerte sia inferiore a cinque**, risulterà primo in graduatoria l'operatore economico che avrà presentato l'offerta con il ribasso più conveniente per la stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice la stazione appaltante può valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che, in base ad elementi specifici, inclusi i costi della manodopera dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, appaia anormalmente bassa.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

A norma dell'articolo 17, comma 3, del Codice e dell'Allegato I.3, comma 2, lett. d) del Codice, la procedura negoziata, ove venga utilizzato il criterio del minor prezzo, si conclude nel termine massimo di tre mesi dall'invio del presente invito.

La presente procedura negoziata è interamente svolta tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata raggiungibile all'indirizzo: [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_regioneumbria](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria).

I documenti di gara sono accessibili sulla Piattaforma "Portale Acquisti Umbria" raggiungibile all'indirizzo: [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_regioneumbria](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria).

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione appaltante si riserva di aggiudicare la procedura anche in presenza di un'unica offerta valida.

La Stazione appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione.

Il luogo di svolgimento dei lavori: Bettona (PG).

CIG **BB08213C06**

CUP I99D25000010001

CUI L80000130544202500001

Il Responsabile unico del progetto della stazione appaltante è il Dott. Ing. Francesco Pozza, indirizzo mail: [fpozza@regione.umbria.it](mailto:fpozza@regione.umbria.it), del servizio Coordinamento PNRR e PNC e riqualificazione urbana.

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la procedura di gara è gestita mediante apposito sistema telematico, accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_regioneumbria](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria).

## **1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare telematico di gara.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Disciplinare telematico di gara, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di trasmissione dell'invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **1.2. DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Disciplinare telematico di gara, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## **1.3. IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene attraverso mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando direttamente il Gestore del Sistema via mail, all'indirizzo **imprese@net4market.com** oppure al recapito telefonico 0372/080708 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- a) Lettera di invito;
- b) disciplinare telematico di gara, recante le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa;
- c) Modello 1 - Domanda di partecipazione; Modello 2 - Dichiarazione assenza conflitto di interesse; Modello 3 – Dichiarazione titolare effettivo società di capitali; Modello 4 – Dichiarazione titolare effettivo persona giuridica privata; Modello 5 – Dichiarazione equivalenza tutele CCNL;
- d) Progetto esecutivo;
- e) documento di gara unico europeo (DGUE), disponibile in piattaforma.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla Piattaforma “Portale Acquisti Umbria” raggiungibile agli indirizzi: [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_regioneumbria](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria).

[https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_regioneumbria?customEntryView=elencoBandiAlboByLinkEntryView&idProcedura=21274](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria?customEntryView=elencoBandiAlboByLinkEntryView&idProcedura=21274)

### **2.2. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale accessibile al link [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_regioneumbria](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria) e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

### 2.3. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare non oltre le ore **12:00 del 31.03.2026** in via telematica attraverso la sezione dedicata della Piattaforma denominata “Chiarimenti” riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate secondo le modalità indicate nell'allegato Disciplinare telematico di gara.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione “Chiarimenti” raggiungibile al sito: [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_regioneumbria](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria).

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione architettonica dell'(ex) convento di sant'Antonio a Bettona (PG) – intervento di manutenzione straordinaria.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto a regola d'arte e secondo le condizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo.

Le specifiche tecniche risultano dagli elaborati che compongono il progetto esecutivo, validato dal RUP in data 01.02.2026 e approvato con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Coordinamento PNRR e PNC e riqualificazione urbana n. 1904 del 02.03.2026.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice l'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale poiché i lavori sono strettamente interdipendenti tra loro e, pertanto, la suddivisione avrebbe comportato un'eccessiva difficoltà di esecuzione dell'appalto da un punto di vista tecnico. Inoltre, l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per diversi lotti potrebbe pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto in modo unitario e coordinato ma anche una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione dell'attività amministrativa a scapito del principio del risultato.

La documentazione progettuale è stata redatta in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 e s.m.i. recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi».

Il contratto è stipulato “a misura”.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € **526.527,67** al netto di IVA, di cui:

- € **442.312,68** importo per l'esecuzione delle lavorazioni a misura, comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza;
- € **84.214,99** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, l'importo per l'esecuzione delle lavorazioni a misura comprende i costi per la manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € **193.447,86**.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è applicato sull'elenco prezzi posto a base di gara, scorporando i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art.11, comma 2, del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto per la categoria prevalente è: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012).

La stazione appaltante nell'ambito della procedura ha individuato:

- CPV: 45454100-5: "Lavori di restauro"
- Codice ATECO: 41.00.00;

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale sopra indicato. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. In tal caso, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I.01 al Codice, per consentire alla stazione appaltante di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice, **l'operatore economico trasmette la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 11, comma 4, del Codice in sede di presentazione dell'offerta economica.** Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione la stazione appaltante verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato I.01 al Codice per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico **CNEL/INPES F012, F015, F018.**

La modifica del contratto in corso di esecuzione è ammessa ai sensi dell'art. 120 del Codice.

In particolare, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora nel corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del Codice, il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo del possibile aumento del quinto, è pari a € 631.833,20 al netto di IVA.

### Classificazione dei lavori

#### Categoria prevalente OG2 – classifica II

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

| Categoria | Descrizione   | Importo da progetto (inclusi costi sicurezza) Euro | Incidenza % | Importo maggiorato da quinto d'obbligo | Classific a SOA | Qualific. obbligatori a (si/no) | Prevalente o scorporabile | Subappaltabile  |
|-----------|---|--|-------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------|---|
| OG2       | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali | 377.150,75   | 71,63       | 452.580,90                             | II              | SI                              | PREVALENTE                | SI ai sensi dell'art. 119 del Codice in misura non superiore al 49,99%.<br>Nel caso di subappalto, necessario o facoltativo, l'operatore economico deve coprire con la propria classifica nella categoria prevalente anche l'importo delle lavorazioni comprese |

|               |   |                   |            |                   |   |    |              | nelle categorie subappaltate  |
|---------------|---|-------------------|------------|-------------------|---|----|--------------|---|
| <b>OS 2-A</b> | Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico | 149.376,92        | 28,37      | 179.252,30        | I | SI | SCORPORABILE | SI al 100%.<br>Subappalto necessario (qualificante) in carenza di adeguata attestazione SOA: per le parti subappaltate obbligo di qualificazione nella categoria prevalente |
| <b>TOTALE</b> |   | <b>526.527,67</b> | <b>100</b> | <b>631.833,20</b> |   |    |              |   |

Gli importi sopra indicati sono comprensivi dei costi della manodopera e dei costi relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

In considerazione delle caratteristiche tecniche dell'appalto ai fini di una migliore esecuzione e al fine di valorizzare la qualificazione dell'appaltatore, si prevede un limite al subappalto del 49,99%.

**Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.**

Il presente affidamento prevede l'esecuzione di prestazioni professionali su beni culturali tutelati sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Con riferimento alla **categoria prevalente OG2** e alla **categoria a qualificazione obbligatoria OS2-A scorporabile**, si applica quanto disposto dall'art. 132, comma 2, del Codice: "Ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 104".

Inoltre, ai sensi dell'art. 133 del Codice "... i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori tecnici, nonché i livelli e i contenuti della progettazione e le modalità del collaudo sono individuati nell'allegato II.18."

In relazione alla categoria a qualificazione obbligatoria **OS2-A scorporabile**, il concorrente deve obbligatoriamente qualificarsi in proprio mediante attestazione SOA per la corrispondente categoria **classifica I**. In carenza di specifica qualificazione, ai sensi di quanto precede, il requisito deve essere soddisfatto mediante qualificazione nella categoria prevalente OG2 per un importo adeguato (**classifica III o superiore**) con obbligo di subappalto al 100% (subappalto qualificante). **Si precisa che l'operatore economico dovrà dichiarare nella compilazione del DGUE che si tratta di subappalto c.d. qualificante/necessario.**

In alternativa l'operatore economico deve qualificarsi mediante partecipazione in raggruppamento temporaneo con mandante qualificata in OS2-A – classifica I.

In ogni caso, l'esecutore (impresa singola o mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso della relativa adeguata qualificazione, non potendo tali opere essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.

La copertura finanziaria per l'appalto in oggetto, secondo le decisioni assunte con la determinazione dirigenziale n. 12171 del 20.11.2025, è data dalle risorse approvate con DGR n. 100 del 12.02.2025, bilancio finanziario regionale vigente: capitolo di entrata 01264\_E, capitoli di spesa 05952\_S e A5952\_S.

### **3.1. DURATA**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 240** (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

### **3.2. REVISIONE DEI PREZZI**

La revisione dei prezzi è ammessa alle condizioni previste agli articoli 32 e 32.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

### **3.3. OBBLIGHI SPECIFICI CONNESSI ALLA PRESENTE PROCEDURA**

Gli operatori economici devono rilasciare la dichiarazione di **assenza del conflitto di interessi (Modello 2)**.

In caso di partecipazione alla procedura di gara in modalità plurisoggettiva, la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi deve essere rilasciata da tutti gli operatori economici che fanno parte del raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete.

Al fine di implementare le misure di controllo dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio, in sede di gara gli operatori economici sono tenuti a fornire i dati necessari per l'identificazione del **"titolare effettivo"** onde consentire alla Regione Umbria di adottare misure per la verifica dell'identità della persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività.

Gli operatori economici, pertanto, devono rilasciare la dichiarazione per l'identificazione del titolare effettivo (**Modello 3 – Modello 4**).

Nel caso di un'entità giuridica, il concorrente deve individuare la persona fisica (o le persone fisiche) che, possedendo o controllando la suddetta entità, risulta l'effettivo beneficiario dell'operazione o dell'attività. Ciò implica, per le persone giuridiche, i trust, le società, le fondazioni ed istituti giuridici analoghi, l'adozione di misure ragionevoli per comprendere l'assetto proprietario e di controllo. Quanto ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva si fa espresso rinvio al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.

Nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo e le relative attività di verifica devono riguardare anche il soggetto terzo (subappaltatore) cui l'appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni ad esso appaltate.

**La dichiarazione di assenza del conflitto di interessi deve essere resa anche dal titolare effettivo.**

In caso di partecipazione alla procedura di gara in modalità plurisoggettiva, la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo e le relative attività di verifica devono riguardare tutti gli operatori economici che fanno parte del raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete.

**La mancata dichiarazione in ordine alla identificazione del "titolare effettivo" in sede di presentazione della domanda di partecipazione, non assurge a motivo di esclusione dalla gara né all'attivazione del soccorso istruttorio ma all'avvio degli accertamenti da parte dei competenti Uffici, ai fini della eventuale segnalazione, ove ricorrano gli indici di anomalia previsti dall'UIF, alle autorità preposte alle verifiche antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 231/2007.**

Ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i prestatori di attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 del medesimo articolo, indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, devono essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riferimento ai subappalti e subcontratti relativi ai settori di attività di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012. I subappaltatori e subcontraenti individuati per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 53, sopra citato, devono

essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

Tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nel cantiere, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, sono tenute al rispetto dell'art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti" e del Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 n. 132, recante "Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 settembre 2024, n. 221.

La stazione appaltante verificherà il rispetto della normativa relativa alla c.d. patente a punti come sopra riportata.

L'intervento in argomento è, altresì, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di interesse: in fase di realizzazione e di gestione dell'intervento devono essere rispettati gli adempimenti richiesti nel capitolato speciale d'appalto.

#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei prescritti requisiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 e di cui all'allegato II.12 al Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è a sua volta un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, quarto periodo, del Codice, la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali e fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del Codice.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare, **entro 5 (cinque) giorni**, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui alla presente lettera di invito, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'[articolo 97](#) e dal comma 17 dell'art. 68 del Codice.

Ai sensi del succitato comma 17, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. L'inosservanza di quanto precede comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti nonchè l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

Le previsioni di cui al comma 17 dell'art. 68 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f) del Codice.

Nel caso di partecipazione in forma associata (RTI o consorzio ordinario di concorrenti), ai sensi dell'art. 68, comma 19, del Codice, **il ruolo di mandatario/capogruppo deve essere assunto dall'operatore economico invitato individualmente alla presente gara, sotto pena di inammissibilità della relativa domanda.**

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui agli art. 94 e 95 del Codice sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi ordinari di cui all'art. 65, comma 2, lettere e) ed f) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario.

Alle aggregazioni di retisti e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari, in quanto compatibile.

### **Si precisa quanto segue:**

Ai sensi dell'art. 94, comma 3, del Codice l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 94 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 94, comma 7, del Codice l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di

condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Ai sensi dell'art. 96, comma 13 del Codice le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi gli operatori economici che siano incorsi nella causa ostativa di cui all'art. 27, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008, come sostituito dall'art. 29, comma 19, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56: *Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti dal comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applica [...] l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a) con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti*”.

Sono **esclusi** gli operatori economici che **occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti** che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE(ove non già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46, d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli **operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta)** che nei 12 (dodici) mesi precedenti al termine di presentazione della offerta, hanno ommesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice;

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta, non abbiano assolto gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

**a) Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per le cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A. è necessaria anche l'iscrizione nell'apposito Albo.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.18 del Codice, l'iscrizione al predetto registro istituito presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, relativa ai lavori inerenti alla categoria OG 2 e OS2-A, deve essere per le attività di "conservazione e restauro di opere d'arte".

### **6.2. REQUISITI SPECIALI**

Si applicano le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese contenute nell'art. 100 del Codice e nell'allegato II.18 al Codice.

Ai sensi dell'art. 30 dell'allegato II.12 al Codice, il **concorrente singolo** può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori oppure sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alla categoria

scorporabile per i singoli importi. Il requisito relativo alla categoria scorporabile non posseduto dall'impresa deve da questa essere posseduto con riferimento alla categoria prevalente.

Nel caso, è richiesto:

- a) il possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso, ai sensi dell'art. 100, comma 4 e dell'allegato II.12 al Codice, della qualificazione SOA **nella categoria prevalente OG2 per l'importo totale dei lavori (classifica III o superiore)**, con obbligo di subappalto necessario (qualificante) per la categoria a qualificazione obbligatoria OS2-A non posseduta;

*oppure*

- b) il possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso, ai sensi dell'art. 100, comma 4 e dell'allegato II.12 al Codice, della qualificazione SOA **nella categoria prevalente OG2 – classifica II** o superiore e **nella categoria a qualificazione obbligatoria OS2-A – classifica I** o superiore.

In alternativa, il concorrente può concorrere in raggruppamento temporaneo di imprese.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'allegato II.12 al Codice ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

a) in caso di **consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane** (art. 65, comma 2, lettere b e c, del Codice), i requisiti di qualificazione sono posseduti dal consorzio medesimo. Ai sensi dell'art. 67, comma 5, del Codice "I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono". L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto;

b) in caso di **consorzio stabile** (art. 65, comma 2, lettera d, del Codice), le prestazioni sono eseguite dal consorzio o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I requisiti di qualificazione devono essere posseduti secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lettera a) e b), del Codice, e precisamente:

- **per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici:** i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- **per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara:** i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio;

c) in caso di **raggruppamenti temporanei** (art. 65, comma 2, lettera e, del Codice), i requisiti di qualificazione sono soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Più specificatamente, i RTI sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano abbiano **complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare**. A tal fine, in sede di offerta, **sono specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l'impegno di questi a realizzarle** (senza alcun vincolo della quota maggioritaria di qualificazione e di esecuzione in capo alla mandataria). Le

quote di partecipazione al raggruppamento possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;

d) ai **consorzi ordinari**, alle **aggregazioni di retisti** e ai **GEIE** (art. 65, comma 2, lettere f, g e h, del Codice) si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un raggruppato/consorziato poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, verranno valutate le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento/consorzio.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'allegato II.12 al Codice. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio dell'incremento della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (cfr. Adunanza plenaria n. 2 del 13 gennaio 2023).

La certificazione SOA deve essere in corso di validità. Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'operatore economico può partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr., rispettivamente, art. 16, comma 5, e art. 17, comma 1, dell'allegato II.12 al Codice) la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa documentazione deve essere inserita nella piattaforma certificata, insieme alla documentazione amministrativa. In tali ipotesi, l'eventuale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo del rinnovo/verifica.

## **7. AVVALIMENTO**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 132, comma 2, del Codice “ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, non si applica l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 104”.

## **8. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità di quanto previsto dall'art. 119 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

**Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto d'appalto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.**

**Il subappalto della categoria prevalente OG2 può essere autorizzato fino ad un massimo del 49,99% dell'importo della relativa categoria.**

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice, le lavorazioni rientranti nelle categorie OG2 ed OS-2A, seppur subappaltabili, non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione della specifica natura dei beni tutelati oggetto di intervento (vincolo storico-artistico); le lavorazioni richiedono, infatti, maestranze altamente specializzate e un controllo diretto della qualità esecutiva da parte della stazione appaltante che verrebbe stemperato da ulteriori livelli di subaffidamento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

**I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 (venti) per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera**

**o), dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.**

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore (e ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice) l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi contemplati dall'art. 119, comma 11, del Codice. Nelle restanti ipotesi o in caso di diverso accordo tra le parti interessate (pagamento non diretto), ai pagamenti relativi ai lavori svolti dai subappaltatori provvede l'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori.

Nei contratti di subappalto è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto e determinate in coerenza con quanto previsto dall'art. 60 del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui al comma 2 del succitato art. 60. I subappaltatori sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 136/2010.

## **9. GARANZIE E ASSICURAZIONI**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 1, del Codice, in sede di offerta non è richiesta la garanzia provvisoria.

Ai fini della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario deve costituire le garanzie e assicurazioni previste nel capitolato speciale d'appalto.

## **10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, scorporando i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 4, del Codice.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la stazione appaltante procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il metodo A dell'allegato II.2 al Codice: nel caso, risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà presentato l'offerta il cui valore più si avvicini (senza eguagliarlo o superarlo) al valore della suddetta soglia di anomalia. In ogni caso, la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, la stazione appaltante non procede al calcolo della soglia di anomalia: nel caso, risulterà primo in graduatoria l'operatore economico che avrà presentato l'offerta con il ribasso più conveniente per la stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice la stazione appaltante può valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che, in base ad elementi specifici, inclusi i costi della manodopera dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, appaia anormalmente bassa.

La verifica di congruità delle offerte è rimessa al RUP, con l'eventuale ausilio dei propri uffici.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente per l'ente e, dunque, conforme all'interesse pubblico.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto: tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla conclusione della valutazione delle relative offerte.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

## **11. VERIFICA DEI REQUISITI**

La stazione appaltante verifica i requisiti di partecipazione mediante utilizzo della BDNCP gestita dall'ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE, nella versione 2.0, in conformità della delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono, pertanto, registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale ANAC "Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE - [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)" e seguendo le indicazioni operative ivi contenute. In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono, altresì, alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE di cui all'art. 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice nonché per le altre finalità previste dal Codice.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24 del Codice, decorsi 30 (trenta) giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 99 del Codice. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

La stazione appaltante procede con modalità alternative per il rilascio della documentazione non acquisibile tramite il FVOE. La verifica dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto riguarderà esclusivamente l'aggiudicatario, fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di estendere le verifiche anche ad altri partecipanti.

## **12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 102 del Codice, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, l'operatore economico si impegna in caso di aggiudicazione:

- ad applicare al personale impiegato nell'esecuzione del contratto per tutta la sua durata il CCNL indicato nella lettera di invito;
  - o, in alternativa:
- pur applicando un diverso CCNL, ad assicurare le medesime tutele economiche e normative del CCNL indicato nella lettera di invito;
  - o, in alternativa:

- ad applicare al personale impiegato nell'esecuzione del contratto per tutta la sua durata un CCNL che garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nella lettera di invito;
- ad assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti e ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.

Si precisa che non è operante la clausola di stabilità occupazionale di cui all'art. 102, comma 1, lett. a) del Codice in quanto, per le caratteristiche dell'appalto, non vi è un contraente uscente.

**Ai fini di cui sopra l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 100 del Codice, solo nei confronti dell'offerta aggiudicataria.**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 57, dall'allegato II.3 al Codice, recante "Clausole sociali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate" nonché dal decreto 20 giugno 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia rubricato "Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati" è richiesto quanto segue:

Gli operatori economici che **occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta)**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni e in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui sopra è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

Tutti gli operatori economici che **occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici)** sono, tenuti, entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui sopra è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Tutti gli operatori economici si impegnano, al momento della presentazione dell'offerta, ad **assumere una quota pari al 10 per cento di occupazione giovanile e una quota pari al 10 per cento di occupazione femminile** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 20 giugno 2023. L'obbligo sopra esposto è riferito unicamente alle assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto; il vincolo non sussiste qualora l'appaltatore abbia già in organico tutte le figure utili a portare a termine l'appalto. Esso si riferisce anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto. L'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui sopra, ai sensi dell'art. 1 c. 6 Allegato II.3 del D.Lgs 36/2023, comporta l'applicazione delle penali stabilite dall'art. 22 del capitolato speciale d'appalto. In particolare, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata, si applica la penale del 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale, in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

In forza della deroga consentita dall'art. 1, comma 7, dell'allegato II.3 al Codice, si dispone di ridurre al 10 (dieci) per cento la quota relativa all'occupazione giovanile e femminile. Con precipuo riguardo alla quota delle donne, i dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo biennio nel settore delle costruzioni evidenziano un tasso di occupazione femminile inferiore al dieci per cento che si discosta, quindi, significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati. Il raggiungimento di un eventuale assunzione femminile in percentuale pari o superiore al trenta per cento potrebbe, quindi, risultare estremamente difficoltoso in tale contesto (settore edile), anche in ragione della tipologia e natura dell'intervento oggetto del presente appalto.

Sotto altro profilo, il settore delle costruzioni mostra da tempo significative criticità nel reperimento di maestranze giovanili per le quali lo stesso risulta poco attrattivo; inoltre, le caratteristiche delle mansioni da svolgere suggeriscono il necessario coinvolgimento di lavoratori con pregressa esperienza o specializzazione con una incidenza superiore al 70% delle risorse umane impiegabili.

Alla luce delle anteposte considerazioni, una rigida applicazione della regola dell'obbligo assunzionale femminile e giovanile del trenta per cento risulterebbe eccessivamente gravosa per il settore in argomento in cui i relativi tassi occupazionali sono disallineati rispetto a quelli di altri macrosettori economici a livello nazionale; il tutto, con evidenti ripercussioni anche sulla efficienza, tempestività e qualità delle opere da realizzare.

In forza di quanto precede, l'obbligo assunzionale di cui all'art. 1, comma 4, ultimo periodo, dell'allegato II.3 al d.lgs. n. 36/2023 è declinato nel senso di ridurre le quote di assunzioni (10 %) di entrambe le quote di occupazione giovanile e femminile.

L'art. 29 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, rubricato "*Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare*", al comma 19, ha modificato l'art. 27 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 introducendo la c.d. patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili: "*Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti*". 1. *A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale*" e delle imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza.

Ai fini dello svolgimento dell'attività di cantiere sarà, quindi, richiesto all'aggiudicatario di comprovare, prima della stipula del contratto, il possesso della patente a crediti. Ed invero, l'art. 90, comma 9, lettera b-bis, del d.lgs. n. 81/2008 prevede, testualmente, che "*Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: [...] verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione SOA*".

### **13. SOPRALLUOGO**

Ai fini della presentazione dell'offerta non è prevista alcuna visita dei luoghi.

### **14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

## **15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente documento. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 07.04.2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file.

La Piattaforma accetta esclusivamente files con i formati previsti e riportati all'interno del Disciplinare telematico di gara.

### **15.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel disciplinare telematico di gara, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione nella Piattaforma, il DGUE è compilato on line.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## 16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. **Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.**

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 15.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 12 della presente Lettera invito.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **cinque giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **cinque giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 17. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma "Portale Acquisti Umbria", secondo le modalità descritte nel disciplinare telematico di gara, accessibile all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_regioneumbria](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria) la seguente documentazione:

- 1) Modello 1 - domanda di partecipazione;
- 2) Modello 2 – dichiarazione assenza di conflitto di interesse;
- 3) Modello 3 - dichiarazione titolare effettivo società di capitali;
- 4) Modello 4 - dichiarazione titolare effettivo persona giuridica privata;
- 5) Documento di gara unico europeo (DGUE), disponibile in Piattaforma;
- 6) Eventuale procura;
- 7) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 8) Documentazione comprovante assolvimento dell'imposta di bollo;
- 9) (eventuale) Documentazione per i soggetti associati;
- 10) (eventuale) Documentazione in caso di cooptazione;

## 17.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante (Modello 1).

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. **Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## **17.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## **17.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3 lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

## **17.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - a. copia del contratto di rete
  - b. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - c. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice**

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a. *[Eventuale, in caso di attività rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:*

a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

**(o, in alternativa,)**

a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b. *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

**(o, in alternativa)**

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi ..... [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c. *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*

▪ che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ..... da .....

▪ che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ..... da .....

d. *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*

▪ che è stato emesso il provvedimento .... (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di ....;

e. *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

**(o, in alternativa)**

g. di partecipare in più di una forma, ..... [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

**(o, in alternativa)**

- h. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente .... [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- i. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

## **17.5. DICHIARAZIONI IN CASO DI COOPTATA**

Nel caso di cooptazione, il concorrente cooptante deve dichiarare, nel Modello 1 - domanda di partecipazione, di associare un'altra impresa in qualità di cooptata. L'impresa cooptata, che in tale qualità esegue i lavori senza acquisire lo status di concorrente, è tenuta a dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice nonché i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità dell'art. 68, comma 12, del Codice. A tale fine, la cooptata è tenuta a compilare e a presentare un proprio DGUE e può utilizzare il Modello 1 - domanda di partecipazione per rendere le ulteriori dichiarazioni integrative di relativa esclusiva pertinenza.

## **18. OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica deve essere formulata secondo le modalità descritte nel disciplinare telematico di gara.

I concorrenti devono inserire direttamente a sistema i seguenti elementi, a pena di esclusione:

- a) **Ribasso percentuale offerto** da applicare sull'elenco prezzi posto a base di gara, scorporato dei costi della sicurezza (non soggetti a ribasso);
- b) **La stima dei propri costi della manodopera** ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;
- c) **La stima degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.
- d) (eventuale, nel caso in cui l'operatore economico indichi nell'offerta un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante) **Modello 5 – dichiarazione di equivalenza delle tutele**. La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

Il ribasso offerto deve essere espresso con un massimo di due cifre decimali. Nel caso di valori offerti con più di due decimali dopo la virgola, il Sistema procederà in automatico all'arrotondamento: in particolare, la seconda cifra decimale verrà arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice l'operatore economico ha la possibilità di dimostrare che il ribasso dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Pertanto, nel caso l'operatore economico indichi un costo della manodopera ribassato rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta sarà assoggettata a verifica di congruità ai sensi dell'art. 110 del Codice.

**La mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza interna (c.d. oneri aziendali) comporta l'esclusione dalla procedura di gara, senza possibilità di attivazione del soccorso istruttorio;**

**Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all'importo posto a base d'asta.**

Il "documento d'offerta generato" è sottoscritto con le stesse modalità indicate per la domanda di partecipazione

## **19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima sessione ha luogo il giorno **07.04.2026 alle ore 15:00**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta collegandosi al seguente link:

<https://meet.google.com/awu-ctmz-cnv>

## **20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il Presidente del seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte economiche restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 16.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **21. OFFERTE ECONOMICHE**

Il Presidente del seggio di gara accede alle offerte economiche dei concorrenti dando lettura del contenuto dell'offerta.

Il Presidente del seggio di gara procede, infine alla individuazione della migliore offerta ai sensi dell'art. 50, comma 4, e 54, comma 1, del Codice. Secondo il metodo A di cui all'allegato II.2 al Codice.

Pertanto, qualora il **numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque**, si procederà **all'esclusione automatica delle offerte** che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il metodo A dell'allegato II.2 al Codice. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che la stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

Ove il **numero delle offerte sia inferiore a cinque**, risulterà primo in graduatoria l'operatore economico che avrà presentato l'offerta con il ribasso più conveniente per la stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice la stazione appaltante può valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che, in base ad elementi specifici, inclusi i costi della manodopera dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, appaia anormalmente bassa.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

Con riferimento all'operazione del taglio delle ali viene applicato il c.d. *criterio del blocco unitario con offerte pari anomale*.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia sono effettuati utilizzando tutti i decimali. La soglia di anomalia è arrotondata alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

## **22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente per l'ente e, dunque, conforme all'interesse pubblico.

Prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante verifica:

- l'equivalenza delle tutele economiche e normative nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso CCNL rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante. Il concorrente è tenuto a produrre, già in sede di offerta, la dichiarazione di equivalenza delle tutele: il documento deve essere inserito all'interno della busta virtuale "Documentazione amministrativa";
- la congruità dei costi della manodopera indicati dal concorrente qualora ribassati rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante. È facoltà del concorrente produrre già in sede di offerta, a scopi eminentemente acceleratori, apposita relazione che comprovi la congruità dell'offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede alla revoca dell'aggiudicazione. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice nel caso non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del codice.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

Fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del Codice l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice.

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice la stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione, salvo differimento concordato tra le parti.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del Codice pari al 5% dell'importo contrattuale e la polizza CAR secondo le misure e le modalità previste dall'art. 17 del Codice.

Le garanzie di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 (pubblicato sunna G.U.R.I. n. 291 del 14.12.2022).

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

La stipulazione del contratto è subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalità (D. Lgs. n. 159/2011).

Ai sensi dell'art. 18 del Codice, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute e di bollo, che l'appaltatore assolve ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice e dell'allegato I.4 al Codice.

### **23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **24. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento adottato dalla committenza ausiliaria con deliberazione di Giunta regionale n. 1062 del 20 settembre 2024 reperibile sul sito <https://www.regione.umbria.it/codice-di-comportamento-dei-dipendenti> e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

L'aggiudicatario deve uniformarsi, altresì, ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e dal Codice Etico adottati dalla stazione appaltante ai sensi del decreto legislativo n. 231/01 e consultabili al link:

<https://www.umbriamobilita.it/public/resources/amministrazione%20trasparente/disposizioni%20generali/codice%20etico%20e%20di%20comportamento.pdf>

## **25. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

## **26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale Umbria.

## **27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In applicazione dell'art. 48 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 si informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. n. 196/2003, modificato dal d.lgs. n. 101/2018, che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento a cui i dati si riferiscono.

I dati forniti saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, dal personale interno alla stazione appaltante interessato dal procedimento di gara e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante il diritto di accesso. A tale proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito della presente gara sono soggette a controllo a cura della stazione appaltante ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, in ossequio alle previsioni contenute nel d.lgs. n. 36/2023.

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: [infogiunta@regione.umbria.it](mailto:infogiunta@regione.umbria.it); PEC: [regione.giunta@postacert.umbria.it](mailto:regione.giunta@postacert.umbria.it); Centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale [www.regione.umbria.it/privacy1](http://www.regione.umbria.it/privacy1)

Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

a. La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche / telematiche.

Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: □ esecuzione di un contratto o di una fase precontrattuale di cui sia parte l'interessato. □ esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico.

b. Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: partecipazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento **dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione architettonica (ex) convento di Sant'Antonio a Bettona (PG) - intervento di manutenzione straordinaria. CUP I99D25000010001**, mediante procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi posto a base di gara, scorporato dei costi della sicurezza (non soggetti a ribasso), secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 4, del Codice.

Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)

Dati comuni. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679) Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di partecipare alla procedura di cui trattasi. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679) All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal RUP e dai suoi collaboratori 21 All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679) I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative. Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679) Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: [dpo@regione.umbria.it](mailto:dpo@regione.umbria.it)). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.